



REGIONE MOLISE
Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva

Autorità di Gestione
Programma Sviluppo Rurale regione Molise 2007-2013

**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE
MISURE AD INVESTIMENTO**

Novembre 2009

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL PSR 2007 – 2013 DELLA REGIONE MOLISE..... | 3 |
| PARTE I FINALITÀ E DEFINIZIONI | 3 |
| ARTICOLO 1 FINALITÀ | 3 |
| ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)..... | 5 |
| PARTE II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO | 8 |
| ARTICOLO 3 (MODALITÀ DI ACCESSO ALLE MISURE)..... | 8 |
| ARTICOLO 4 (COSTITUZIONE DEL FASCICOLO UNICO AZIENDALE) | 8 |
| ARTICOLO 5 (MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO) | 9 |
| ARTICOLO 6 (TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO)..... | 12 |
| ARTICOLO 7 (ERRORI PALESI)..... | 13 |
| PARTE III SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO..... | 14 |
| ARTICOLO 8 (REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ)..... | 14 |
| ARTICOLO 9 (DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE) | 15 |
| ARTICOLO 10 (PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA) | 15 |
| ARTICOLO 11 (CRITERI DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE)..... | 16 |
| ARTICOLO 12 (AFFIDABILITÀ DEL SOGGETTO BENEFICIARIO) | 18 |
| PARTE IV DOMANDE DI PAGAMENTO | 18 |
| ARTICOLO 13 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE) | 18 |
| ARTICOLO 14 (ANTICIPI) | 18 |
| ARTICOLO 15 (ACCONTI)..... | 20 |
| ARTICOLO 16 (SALDI)..... | 21 |
| ARTICOLO 17 (ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI AGEA)..... | 22 |
| ARTICOLO 18 (COSTITUZIONE FONDO GARANZIA, PROCEDURA CONTO INTERESSI)..... | 22 |
| PARTE V NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI | 24 |
| ARTICOLO 19 (MODALITÀ DI PAGAMENTO)..... | 24 |
| ARTICOLO 20 (TEMPI DI ESECUZIONE)..... | 25 |
| ARTICOLO 21 (PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE. IMPEGNI EX POST) | 25 |
| ARTICOLO 22 (VARIANTI IN CORSO D'OPERA)..... | 26 |
| ARTICOLO 23 (PROROGHE)..... | 28 |
| ARTICOLO 24 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE)..... | 29 |
| ARTICOLO 25 (RECESSO – RINUNCIA – DAGLI IMPEGNI) | 29 |
| ARTICOLO 26 (TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO DEL BENEFICIARIO)..... | 30 |
| PARTE VI RIDUZIONI E SANZIONI..... | 30 |
| ARTICOLO 27 (DECADENZE E RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO)..... | 30 |
| ARTICOLO 28 (PARZIALE ESECUZIONE DEI LAVORI) | 31 |
| ARTICOLO 29 (SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI) | 31 |
| PARTE VII NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI) | 32 |
| ARTICOLO 30 (SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI) | 32 |
| ARTICOLO 31 (PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE)..... | 34 |
| PARTE VIII CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE | 35 |
| ARTICOLO 32 (INVESTIMENTI MATERIALI REALIZZATI DA PRIVATI) | 35 |
| ARTICOLO 33 (INVESTIMENTI IMMATERIALI REALIZZATI DA PRIVATI)..... | 37 |
| ARTICOLO 34 (OPERAZIONI REALIZZATE DA ENTI PUBBLICI) | 38 |
| ARTICOLO 35 (ACQUISTO DI MATERIALE USATO)..... | 38 |
| ARTICOLO 36 (ACQUISTO DI TERRENI) | 38 |
| ARTICOLO 37 (ACQUISTO DI BENI IMMOBILI) | 38 |
| ARTICOLO 38 (SPESE GENERALI) | 40 |



| | |
|---|-----------|
| ARTICOLO 39 (IVA, ALTRE IMPOSTE E TASSE) | 41 |
| ARTICOLO 40 (LEASING) | 41 |
| ARTICOLO 41 (FORNITURA DI BENI E SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO - PRESTAZIONI VOLONTARIE NON RETRIBUITE, LAVORI IN ECONOMIA, CONTRIBUTI IN NATURA-) | 42 |
| ARTICOLO 42 (SPESE NON AMMISSIBILI –VINCOLI E LIMITAZIONI) | 44 |
| ARTICOLO 43 (INVESTIMENTI DI SOSTITUZIONE) | 45 |
| PARTE IX OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' | 47 |
| ARTICOLO 44 (OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ) | 47 |
| RIFERIMENTI NORMATIVI | 48 |

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE AD INVESTIMENTO DEL PSR 2007 – 2013 DELLA REGIONE MOLISE

PARTE I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità

1. Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Molise, ai sensi del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, è stato approvato con Decisione della Commissione Europea n. 783 del 25/02/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 273 del 10/03/2008.
2. In conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1975/2006 le misure del PSR sono distinte in due raggruppamenti omogenei, così individuati:
 - A. Misure Titolo I del regolamento CE 1975/2006:
 - 211 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”;
 - 212 - “Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali (non montane)”;
 - 213 - “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE”;
 - 214 - “Pagamenti agroambientali (con esclusione del sostegno alla conservazione risorse genetiche);
 - 221 - “Imboschimento di terreni agricoli”, con esclusione dei costi di impianto;
 - 222 - “Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli”;
 - 223 - “Imboschimento di superfici non agricole”, con esclusione dei costi di impianto;
 - 224 - “Indennità Natura 2000”;
 - B. Misure Titolo II del regolamento CE 1975/2006:
 - tutte le misure dell'ASSE 1;
 - le seguenti misure dell'ASSE 2: 214 - “Pagamenti agroambientali”, limitatamente al sostegno alla conservazione risorse genetiche; 216 - “Sostegno agli investimenti non produttivi”; 221 - “Imboschimento di terre agricole, limitatamente ai costi di impianto”; 222 - “Primo impianto di sistemi agroforestali in terreni agricoli”; 223 - “Imboschimento di terre non agricole, limitatamente ai costi di impianto”; 226 -

- “Ricostituzione del potenziale forestale”; 227 - “Sostegno agli investimenti non produttivi nelle foreste”;
- tutte le misure dell’ASSE 3;
 - le misure attuate nell’ambito dell’ASSE Leader qualora le operazioni corrispondano a una delle misure elencate sopra (escluse le spese dei GAL in materia di gestione, acquisizione di competenze e animazione).
3. Le presenti disposizioni definiscono lo schema procedurale per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione delle misure di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definite “misure a investimento”, e riguardano i seguenti aspetti:
- modalità e termini per la presentazione delle domande;
 - requisiti e condizioni di ammissibilità comuni alle diverse misure del PSR;
 - modalità di erogazione dei contributi e gestione dei flussi finanziari;
 - criteri di ammissibilità ed eleggibilità delle spese;
 - criteri per selezione delle domande di aiuto;
 - realizzazione e rendicontazione degli interventi;
 - sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
4. Le presenti disposizioni non riguardano le misure del Titolo I, anche definite “misure a superficie”, attivate con proprie procedure. Tali misure sono escluse dalla progettazione integrata aziendale, di filiera e territoriale.
5. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di definire, con specifici provvedimenti, successive disposizioni necessarie allo svolgimento dei procedimenti di attuazione del PSR, ivi compreso il recepimento delle direttive impartite dall’OP - AGEA per il trattamento delle domande di aiuto/pagamento nonché quelli relativi all’attuazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana serie generale n. 76 del 31 marzo 2008; nonché quelle definite nel Manuale delle Procedure e dei Controlli.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

| | |
|------------------------------------|---|
| Documento di Programmazione | Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Molise approvato con Decisione della Commissione UE n. n. 783 del 25/02/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 273 del 10/03/2008. |
| Operazione | L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato secondo criteri stabiliti dalle disposizioni attuative del PSR 2007/2013 del Molise e, se del caso, da altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una azione di una delle misure previste dal programma stesso. |
| Progetto integrato | Per "progetto integrato" deve intendersi l'insieme delle operazioni relative ad un beneficiario (progetto integrato aziendale) o a diversi beneficiari (progetto integrato di filiera e territoriale), che insistono su più misure, collegate insieme da un'unica strategia (di impresa, di sviluppo della filiera, di sviluppo del territorio). Nel caso della progettazione integrata, sia di filiera che territoriale, l'istanza è presentata da un "soggetto capofila" su mandato dei singoli potenziali beneficiari, nel rispetto delle disposizioni previste nello specifico bando attuativo. |
| Misura | Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui ai quattro assi del Programma di Sviluppo Rurale. |
| Bando pubblico | Atto formale con il quale la Regione definisce le disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica, tra l'altro, le modalità di accesso, quelle di selezione, la dotazione finanziaria, le percentuali di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni. Rientrano in questa tipologia anche le manifestazioni d'interesse emanate nel periodo transitorio tra una programmazione e l'altra. |
| Beneficiario | Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privata/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno. |
| Autorità di gestione | Un ente pubblico o privato incaricato della gestione e dell'attuazione del programma. Per il PSR 2007/2013 del Molise l'Autorità di Gestione (AdG) è la stessa Regione nella persona del direttore della Direzione Generale III. |

| | |
|----------------------------|---|
| Autorità competente | Autorità o organismo delegato dall’Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione del programma. |
| Organismo Pagatore | I servizi e gli organismi di cui all’articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. L’OP esegue: i pagamenti, la comunicazione, la conservazione delle informazioni, il controllo dell’ammissibilità delle domande, la procedura di attribuzione degli aiuti, la loro conformità alle norme comunitarie, l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti, l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie, l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l’integrità, la validità e la leggibilità nel tempo. Per il PSR 2007/2013 del Molise l’OP è l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) con sede a Roma via Palestro 81. |
| Spesa pubblica | Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E’ assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell’operazione sia un soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica. |
| Costo totale | L’importo totale ammissibile dell’intervento per il quale è richiesto l’aiuto. |
| Fondo di garanzia | Strumento finanziario la cui attività principale consiste nel rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti bancari. |
| Garanzia | Protezione di un’esposizione bancaria mediante l’impegno di un fondo di garanzia a sostituirsi, negli obblighi del garantito, in caso di mancato adempimento di quest’ultimo (garanzia e cogaranzia) o di un suo eventuale garante principale (controgaranzia). La garanzia deve essere direttamente ed esplicitamente riferita ad una specifica esposizione bancaria. |
| Domanda di aiuto | La domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006). Per la presentazione della domanda di aiuto di tutte le “misure ad investimento” è disponibile ed è fatto obbligo di utilizzare un modello, da compilarsi on-line, denominato Modello |



unico di Domanda (MUD), che deve essere integrato dagli specifici modelli integrativi di misura/azione e corredato della documentazione specificata nei singoli bandi.

Domanda di pagamento

La domanda che un beneficiario presenta all'O.P. - AGEA per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006), sia esso un anticipo, un acconto o un saldo.

Domanda individuale

La domanda presentata da un soggetto che richiede per se l'accesso all'aiuto previsto in una o più misure del PSR, in quest'ultimo caso nell'ambito della progettazione integrata aziendale, in attuazione di un bando pubblico.

Domanda collettiva

La domanda presentata da un "soggetto capofila, detto anche promotore o proponente" per aderire alla progettazione integrata di filiera (PIF) o territoriale (PIT), per conto di una pluralità di soggetti.

Fascicolo unico aziendale

Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R. 503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un beneficiario.

Progetto esecutivo

documento progettuale in cui sono dettagliati i lavori da realizzare ed il rispettivo costo con un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e costo al fine di permetterne la cantierizzazione dell'opera.

Cantierabilità

Progettazione che, in fase di presentazione della domanda, è corredata di tutte le necessarie richieste di parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione per l'avvio dei lavori. La documentazione comprovante l'ottenimento di quanto presentato nelle richieste deve essere trasmessa in originale entro e non oltre il 60° giorno dalla presentazione della domanda.

IAP

Imprenditore Agricolo Professionale così come definito nel D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Società agricole

Società agricole così come definite nel D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

MPC

Manuale delle Procedure e dei Controlli redatto da AGEA

MPI

Manuale delle procedure informatiche redatto da AGEA

S.I.G.C.

(Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione

e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;

S.I.A.N. Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

PARTE II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 3 (Modalità di accesso alle misure)

1. Le misure richiamate al precedente articolo 1, comma 3, anche definite “misure ad investimento”, prevedono le seguenti modalità di accesso:
 - bandi di misura
 - progettazione integrata aziendale (PIA);
 - progettazione integrata di filiera (PIF);
 - progettazione integrata territoriale (PIT);
 - approccio LEADER.
2. I bandi pubblici emanati dalla Regione sono rivolti a:
 - a) soggetti individuali per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento ad una sola misura o a più misure (bandi di misura e PIA);
 - b) soggetti collettivi per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati di filiera (PIF)
 - c) partenariati pubblico-privato per il finanziamento di operazioni che fanno riferimento a progetti integrati territoriali (PIT);
 - d) Gruppi di Azione Locale per il finanziamento di strategie di sviluppo locale (LEADER).
3. I bandi pubblici riportano per ciascuna misura/azione l’elenco dei soggetti beneficiari, con indicazione di eventuali limitazioni e vincoli, e gli ambiti territoriali di intervento, siano essi a carattere preclusivo o preferenziale, le dotazioni finanziarie disponibili, con indicazione di eventuali riserve e priorità.

Articolo 4 (Costituzione del fascicolo unico aziendale)

1. Il **Fascicolo Unico Aziendale** rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato dei dati aziendali che contribuiscono a costituire l’Anagrafe Unica delle Attività Agricole della Regione Molise. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1

dicembre 1999. Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca, nonché coinvolti in attività inerenti lo sviluppo rurale.

2. In assenza del fascicolo aziendale e della dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento non è possibile attivare un qualsiasi procedimento amministrativo. Pertanto la costituzione del fascicolo aziendale ed il relativo aggiornamento è requisito obbligatorio per la presentazione delle domande PSR e per l'accesso ai regimi di aiuto attivati con le diverse misure del Programma.
3. I **Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)** sono delegati dall'OP-AGEA alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso OP-AGEA.
4. Per ciascun richiedente dello sviluppo rurale il CAA, al quale è stato conferito specifico mandato, deve costituire e conservare il fascicolo aziendale cartaceo dove sono raccolti tutti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo informatizzato. Tale fascicolo dovrà essere disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.
5. La documentazione concernente una qualsiasi domanda di aiuto od autorizzazione dovrà essere conservata per l'intera durata degli impegni, ivi compresi quelli ex-post successivi alla realizzazione degli investimenti, connessi alla non alienabilità dei beni ed ai vincoli di destinazione come definiti nello specifico articolo del presente documento.

Articolo 5

(Modalità per la presentazione delle domande di aiuto)

1. Per l'adesione ad uno o più dei regimi di aiuto attivati con le misure del PSR dovrà essere presentata una domanda di aiuto utilizzando il modello on line predisposto da AGEA secondo le indicazioni dell'Autorità di Gestione Regionale, denominato Modello Unico di Domanda (MUD). Tale modello di domanda, che esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con le misure del PSR, va utilizzato per tutte le "misure ad investimento" del PSR. Il MUD dovrà essere corredato dal fascicolo di misura/azione e degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle misure PSR.
2. I soggetti individuali dovranno presentare una sola domanda di aiuto (MUD) nel caso intendano aderire contestualmente ad un "pacchetto di misure" o intendano attivare una progettazione integrata aziendale. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i relativi avvisi pubblici stabiliscono specifiche modalità per la presentazione dei "progetti integrati" e delle singole domande di aiuto, comunque coordinate dal "soggetto capofila" della progettazione integrata. Le domande di aiuto afferenti ad ogni singolo beneficiario dovranno comunque essere presentate

mediante utilizzazione on line del MUD, dei relativi modelli integrativi e della documentazione richiesta.

3. I potenziali beneficiari che aderiscono a singoli bandi in qualità di soggetti individuali non possono partecipare, per la medesima misura, a progetti integrati aziendali, di filiera e territoriali. Parimenti, i soggetti che presentano progetti integrati aziendali o che aderiscono alla progettazione integrata di filiera e territoriale vincolandosi alla realizzazione degli interventi concordati, non devono aver presentato e non potranno presentare domande per l'adesione a bandi in qualità di soggetti individuali per accedere alle stesse misure fino alla completa realizzazione del progetto integrato. Le domande facenti parte di un "progetto integrato", nel caso di mancata approvazione dello stesso, potranno essere reiterate nell'ambito dei bandi pubblici per soggetti individuali.
4. Non è consentito avere in corso sulla medesima misura più domande di aiuto, fatte salve le misure articolate in più azioni per le quali possono essere attivate, nella stessa sottofase temporale della procedura "stop and go", più operazioni afferenti a diverse e distinte azioni della stessa misura. E' possibile procedere all'inoltro di una nuova domanda di aiuto solo nel caso in cui sia stata effettuata la rendicontazione finale dei lavori e degli acquisti svolti ed inoltrata la relativa domanda di pagamento della precedente operazione finanziata.
5. La compilazione, la stampa e l'inoltro (rilascio informatico) delle domande devono essere effettuati mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN (indirizzo attuale: www.sian.it), secondo le modalità definite nel MPI. Il manuale sarà disponibile e consultabile sullo stesso sito.
6. L'applicativo informatico prevede la precompilazione della domanda di aiuto con i dati del fascicolo unico aziendale. Il richiedente quindi, prima della presentazione telematica della domanda di aiuto, deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale presso un CAA mandatario.
7. Il Manuale (MPI) stabilisce i criteri, modalità, vincoli e limitazioni per l'accesso alla procedura telematica da parte dei soggetti richiedenti o di soggetti da questi delegati (CAA, liberi professionisti, ecc.), regolamentando il rilascio di appositi identificativi e password, garantendo, nel contempo, il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Nello stesso manuale saranno definite le disposizioni operative per l'identificazione dei campi obbligatori e delle informazioni che in essi dovranno essere riportate, eventualmente differenziate in funzione delle misure del PSR, nonché indicazioni per il trattamento delle anomalie generate dalla stessa procedura a seguito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo.
8. La presentazione delle domande di aiuto mediante il portale SIAN è consentita solo dopo che l'Autorità di Gestione abbia attivato la misura, pubblicato i relativi bandi di attuazione ed implementato nel sistema informativo i dati e le informazioni necessarie per la raccolta e la gestione delle domande. Per la prima raccolta ovvero in corrispondenza della prima sottofase temporale della procedura di "stop and go" come meglio definita nel successivo articolo 6 la compilazione online delle domande ed il relativo rilascio informatico sarà attivato trascorsi i 15

giorni successivi la pubblicazione dei bandi, salvo diverse disposizioni stabilite nei bandi stessi.

9. La domanda di aiuto, che è costituita dalla stampa del MUD sottoscritto dal richiedente, corredato della modulistica integrativa di misura/azione, della documentazione richiesta e degli allegati tecnici, dovrà essere inviata o depositata, a cura del richiedente, in duplice copia cartacea, fatte salve diverse indicazioni specificate nei bandi delle misure per soggetti individuali o collettivi, presso la sede centrale dell'Autorità di Gestione della regione Molise:

Regione Molise – Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva,
via Nazario Sauro, 1 – 86100 Campobasso

10. Non è mai consentito il finanziamento di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti fisicamente realizzati in territori extra-regionali.
11. I bandi pubblici individuano, tra i documenti che debbono essere presentati a corredo della domanda di aiuto (MUD), quelli ritenuti “essenziali” che il richiedente deve recapitare agli uffici regionali competenti, a pena di irricevibilità della domanda stessa.
12. La domanda di aiuto dovrà essere sottoscritta dal richiedente, allegando copia fotostatica, firmata e datata, di un documento di identità in corso di validità, pena l'irricevibilità. La struttura regionale per la presentazione e la raccolta delle domande, provvederà alla ricezione ed al protocollo delle copie cartacee della domanda e dei relativi documenti allegati.
13. Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dal richiedente nella domanda di aiuto e nella documentazione presentata a supporto della stessa sono effettuate ai sensi della normativa vigente e sollevano da ogni responsabilità i funzionari competenti allo svolgimento delle istruttorie ed alla adozione dei relativi provvedimenti di concessione dell'aiuto, fatta salva la possibilità da parte degli stessi uffici istruttori di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese, ritenuti necessari. Può essere previsto un numero di controlli a campione superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
14. Nel MUD dovrà essere riportato, tra l'altro, l'importo complessivo della spesa prevista per l'operazione ed il relativo contributo richiesto, che non può subire successivamente modifiche in aumento.
15. Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto, è tenuto a comunicare tempestivamente agli uffici istruttori, secondo le modalità definite nel MPI, eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata che intervengono su valutazioni inerenti i criteri di selezione delle domande. Le variazioni che riguardano dati rilevanti l'attribuzione delle priorità e dei punteggi, che intervengono successivamente nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di aiuto e la formazione delle graduatorie di ammissibilità, non possono comportare un aumento dei punteggi o più in generale un vantaggio per il richiedente, mentre ne potranno determinare una diminuzione, sia in termini di assegnazione di priorità assolute o decremento dei punteggi attribuiti per priorità relative. In seguito alla formazione della graduatoria ed alla concessione dell'aiuto non potrà essere valutato dalle strutture

alcun riesame delle posizioni in graduatoria richiesto da parte del richiedente, al quale viene comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 6 **(Termini di presentazione delle domande di aiuto)**

1. I bandi pubblici relativi a soggetti individuali, sia per l'accesso a misure singole che a "pacchetti di misure", salvo diversa disposizione, prevedono una procedura a "bando aperto" che consente, senza soluzione di continuità, la possibilità di presentare domande di aiuto sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi bandi pubblici
2. Nel "bando aperto" viene applicato un meccanismo procedurale di "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di sottofasi temporali con una predeterminata frequenza periodica, al termine della quale si procederà alla definizione dei procedimenti istruttori per la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di aiuto pervenute nello stesso periodo. Al termine di ogni sottofase individuata saranno predisposte le graduatorie di ammissibilità, sulla base dei criteri di selezione definiti in ciascun bando pubblico, ed individuate le operazioni da finanziare.
3. Ciascun bando pubblico, riguardo alle modalità di presentazione delle domande:
 - la durata del periodo nel corso del quale è consentita la presentazione delle domande di aiuto con indicazione del relativo termine di scadenza;
 - la frequenza e le relative date di riferimento per l'applicazione della procedura di "stop and go";
 - specifiche modalità per il trattamento delle domande di aiuto afferenti ai diversi sottoperiodi della procedura, sia per l'eventuale reiterazione delle domande che per la formazione delle graduatorie di ammissibilità.
4. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza fa fede la data dell'inoltro telematico (rilascio informatico). L'inoltro cartaceo dovrà avvenire entro i venti giorni successivi alla presentazione telematica, facendo fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici preposti alla raccolta delle stesse, in caso di recapito a mano. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
5. L'Amministrazione si riserva, in funzione dell'avanzamento finanziario delle misure e dell'intero programma, di anticipare la chiusura dei termini per la presentazione delle domande anche se il termine di scadenza del "bando aperto" non è ancora intervenuto o di prevedere ulteriori raccolte, in aggiunta a quelle già prefissate. Nel caso di interruzione dei termini per la raccolta delle domande deve essere data formale comunicazione almeno un mese di prima della scadenza fissata per la sottofase precedente, mediante adeguate forme di pubblicità.
6. Le graduatorie di ammissibilità, relative a ciascuna sottofase temporale del bando aperto, sono predisposte sulla base delle domande "rilasciate telematicamente" entro

le ore 24 della data fissata per la scadenza della stessa sottofase. Le graduatorie rimangono valide fino all'uscita della graduatoria successiva.

7. Le domande di aiuto riferite ad una precisa sottofase temporale della procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, possono essere reiterate nella sottofase temporale successiva. Solo in caso di reiterazione le stesse domande potranno essere reinserite nelle graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. La reiterazione della domande di aiuto deve essere effettuata attraverso la sola “ripresentazione” del modello unico di domanda (MUD). In caso di mancata reiterazione l'operazione non potrà essere presa in considerazione per la formazione della nuova graduatoria. E' consentita al massimo una reiterazione. Si specifica, inoltre, che in tal caso l'eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della prima domanda di aiuto.
8. Per la progettazione integrata di filiera e territoriale i bandi pubblici relativi ai soggetti collettivi ed a partenariati pubblico privati stabiliscono termini e modalità per la presentazione dei “progetti integrati” e delle relative operazioni che lo costituiscono.
9. Le domande presentate oltre il termine ultimo previsto per l'inoltro telematico delle stesse sono ritenute irricevibili. Sono altresì dichiarate irricevibili le domande per le quali, pur presentate telematicamente nei termini, l'inoltro cartaceo viene effettuato oltre la scadenza prevista nel presente manuale (20 giorni successivi al rilascio informatico).

Articolo 7 (Errori palesi)

1. Le domande di aiuto possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi.
2. Si considerano palesi i seguenti errori:
 - errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3;
 - incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli indicati al successivo comma 3.
3. Non sono considerati errori palesi :
 - errata o mancata indicazione del CUAAs;
 - mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda unica (MUD);
 - errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
 - errata o mancata indicazione dei punteggi richiesti per l'operazione;

- mancata compilazione dei campi obbligatori del MUD provenienti dal fascicolo aziendale come individuati e descritti nel manuale delle procedure informatiche (MPI);
 - mancata presentazione dei documenti essenziali.
4. Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 20 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.
 5. Il MPI fornirà le modalità operative per l'eventuale correzione degli errori sanabili palesi.

PARTE III SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Articolo 8 (Requisiti e condizioni di ammissibilità)

1. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono riportati, in coerenza con il documento di programmazione, requisiti e condizioni di ammissibilità delle domande, nonché eventuali limitazioni e vincoli sulla base dei quali saranno svolti i procedimenti istruttori.
2. Condizione obbligatoria per l'ammissibilità dei progetti, presentati da soggetti individuali, è il requisito della "cantierabilità". Tale requisito deve essere posseduto dal progetto per il quale si richiede il finanziamento, dichiarato e dimostrato dal potenziale beneficiario al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda e che attivano la progettazione integrata aziendale ("Pacchetto giovani") sono previste deroghe, specificate nei bandi pubblici, per l'inoltro della documentazione attestante lo stato di "cantierabilità" relativa agli investimenti che gli stessi si impegnano a realizzare.
3. Costituisce condizione di ammissibilità per l'accesso al sostegno previsto nelle diverse misure del PSR l'obbligo, per i soggetti beneficiari, di garantire il rispetto per i propri dipendenti dei Contratti Nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei Contratti di secondo livello da questi derivati. Nei bandi pubblici delle diverse misure, sia per soggetti individuali sia per quelli collettivi, sono specificate le disposizioni operative per garantire l'osservanza di tale condizione di ammissibilità che dovrà quanto meno essere attestato dal richiedente mediante presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, assoggettata alle verifiche a campione previste dall'art.76 del medesimo DPR, anche con lo scambio di dette informazioni con dette Organizzazioni sindacali.
4. Si considerano soggetti ammissibili alle misure del PSR riservate agli IAP ovvero ad essi prioritariamente destinate anche i coltivatori diretti che, iscritti nella gestione previdenziale agricola ad essi riservata, risultano in possesso dei requisiti sostanziali

per essere qualificati IAP a norma dell'articolo 1, comma 1 del D. Lgs n. 99/2004 e successive mm. e ii.. Tale equiparazione è efficace salvo pronuncia negativa da parte delle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 9 (Decorrenza per l'ammissibilità delle spese)

1. Le disposizioni del presente articolo si fondano sul principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario.
2. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.);
3. Per investimenti materiali relativi a lavori ed opere l'ultimazione dell'operazione corrisponde all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti ed alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale. Per gli investimenti immateriali e gli acquisti di macchine ed attrezzature, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'intervento corrisponde all'emissione della fattura di saldo.
4. Nel caso di domande di aiuto "reiterate", come previsto nel precedente articolo 6 "Termini di presentazione delle domande", l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.
5. Per i bandi pubblici relativi a soggetti collettivi, ed in particolare per la progettazione integrata di filiera e territoriale, l'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni inserite nell'iniziativa comune, decorre dalla data di presentazione del "progetto integrato preliminare" agli Uffici regionali competenti.
6. Le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi potenziali soggetti beneficiari. Tali soggetti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

Articolo 10 (Programmazione finanziaria)

1. In ciascun bando pubblico, sia esso rivolto a soggetti individuali che collettivi, viene riportato lo stanziamento complessivo assegnato per l'attuazione delle misure. Qualora la misura sia articolata in azioni o per comparti produttivi, la ripartizione delle risorse finanziarie tiene conto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Molise in sede di definizione dei "criteri di selezione".

2. Il finanziamento di operazioni inserite nell'iniziativa integrata può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse misure.
3. Qualora sia applicata la procedura a "bando aperto" con il meccanismo del "stop and go", gli stanziamenti sono assegnati per ciascuna sottofase temporale.
4. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della/e misura/e e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli già stabiliti nei bandi attuativi della/e Misura/e o di prevedere variazioni, anche in diminuzione, degli stanziamenti assegnati a ciascuna sottofase della procedura "stop and go" del "bando aperto". In quest'ultimo caso tali variazioni dovranno essere rese note almeno trenta (30) giorni prima del termine ultimo fissato per la raccolta immediatamente successiva mediante adeguate forme di pubblicità. Tali variazioni sono autorizzate con l'adozione di atti dirigenziali.

Articolo 11 **(Criteri di selezione e formulazione delle graduatorie)**

1. Per ciascun bando pubblico sono predisposte per misura/azione/comparto graduatorie uniche di ammissibilità formulate su base regionale, in funzione dell'attribuzione delle priorità assolute e relative e dell'assegnazione dei relativi punteggi, come stabilite in sede di definizione dei "criteri di selezione". Detti "criteri di selezione" sono quelli esaminati ed approvati, in prima istanza, dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 del Molise seduta di insediamento del 9/05/2008. Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare i relativi bandi pubblici.
2. Le priorità assolute e relative per la formazione delle graduatorie sono riportate nei relativi bandi pubblici. Per ciascuna priorità relativa è prevista l'attribuzione di un punteggio. Le priorità assolute individuano, di contro, una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le operazioni (domande di aiuto) in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità, sono collocate in testa alle graduatorie. Laddove previste più priorità assolute è stabilito un ordine decrescente di importanza e, nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo per priorità assolute, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.
3. I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.
4. Nei casi in cui tra i criteri di selezione, ivi compresi i casi di ex-equo, sia indicato quello di "Giovane agricoltore" la priorità ed il relativo punteggio è attribuito per gli imprenditori che al momento della presentazione della domanda di aiuto avevano una età compresa tra i 18 anni compiuti ed il compimento dei 40 anni. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto, inoltre, dei criteri che seguono:
 - ditta individuale : la minore età anagrafica del titolare

- società di persone: età del socio più giovane
 - società di capitale: età del socio amministratore
 - società cooperativa : età del socio amministratore più giovane
5. La priorità “Imprenditrice donna” è attribuita nel caso in cui l’imprenditore agricolo, o almeno il 60% delle persone fisiche socie di società di persone o cooperative, siano di sesso femminile.
 6. Con riferimento ai bandi pubblici per soggetti individuali e nel caso di misure articolate in più azioni, tipologie di interventi o comparti produttivi, in sede di prima formazione delle graduatorie, qualora le domande ammissibili non esauriscano la quota di risorse assegnata per la relativa azione/intervento/comparto produttivo, la parte residua viene ripartita in maniera proporzionale fra le restanti azioni/interventi/comparto produttivo, sulla base dei medesimi indicatori percentuali utilizzati per la ripartizione finanziaria iniziale. Dello stesso criterio si terrà conto per lo scorrimento delle graduatorie in caso di stanziamenti aggiuntivi.
 7. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in conseguenza ad economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria di azione/comparto/comparto produttivo sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni, secondo l’ordine della stessa graduatoria di azione/comparto/intervento.
 8. Le graduatorie uniche regionali predisposte in attuazione di bandi pubblici per soggetti individuali sono approvate con atti dirigenziali, i quali dovranno individuare le domande di aiuto relative ad operazioni ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. Gli stessi atti dirigenziali approvano anche gli elenchi delle domande di aiuto “non ammissibili” e di quelle “ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”. Per le domande “non ammissibili”, che includono anche quelle “non ricevibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.
 9. Qualora l’operazione collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero la Regione, con atti dirigenziali, si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell’intero importo ritenuto ammissibile.
 10. Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l’attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.
 11. I requisiti e le condizioni per l’attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei bandi pubblici delle misure, debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

12. Le graduatorie rimangono valide fino alla pubblicazione della graduatoria relativa alla successiva sottofase e comunque non oltre un periodo massimo di 12 mesi.

Articolo 12 **(Affidabilità del soggetto beneficiario)**

1. In applicazione dell'articolo 26 del regolamento n. 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.
2. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.
3. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

PARTE IV **DOMANDE DI PAGAMENTO**

Articolo 13 **(Presentazione delle domande)**

1. Gli aiuti spettanti sono erogati dall'OP-AGEA a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal proprio sistema di gestione e controllo e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'OP-AGEA.
2. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità online della procedura informatizzata operante sul portale SIAN, secondo le indicazioni operative stabilite nel manuale delle procedure informatizzate (MPI) ed utilizzando i modelli predisposti di concerto con l'OP-AGEA.
3. Gli aiuti possono essere erogati sotto tre diverse forme:
 - anticipi;
 - acconti;
 - saldi finali.

Articolo 14 **(Anticipi)**

1. Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad

investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento fatte salve diverse indicazioni contenute nei bandi. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 110% dell'anticipo concesso. Per quanto concerne i beneficiari pubblici detto anticipo può essere versato ai comuni o alle associazioni di comuni nonché agli enti di diritto pubblico senza la presentazione della garanzia fideiussoria.

2. Le “misure ad investimento” per le quali è possibile concedere anticipazioni sono:
 - misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”
 - misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”
 - misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”
 - misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentari e forestali
 - misura 125 “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”
 - misura 216 “investimenti non produttivi”
 - misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi”
 - misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi”
 - misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”
 - misura 312 “Sostegno alla creazione ed alo sviluppo di microimprese”
 - misura 321 “Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali”
 - misura 322 “Riqualificazione e sviluppo dei villaggi”
 - misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
3. L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della “domanda di pagamento” e della seguente documentazione:
 - garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP - AGEA di importo pari all'anticipazione concessa maggiorata del 10%, utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso OP-AGEA. Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall' OP - AGEA sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
 - dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato, con indicazione della data di inizio degli stessi;
 - nel caso di soggetti pubblici la documentazione attestante la consegna dei lavori;

- eventuale ed ulteriore documentazione prevista dai bandi pubblici.
4. Nel caso di Comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria, può essere presentata una garanzia scritta della stessa Autorità, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto, con la quale il beneficiario si impegna a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato.
 5. L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.
 6. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto da AGEA previo nulla osta da parte della Regione.
 7. In applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 56 del reg. (CE) n. 1974/2006 l'OP-AGEA, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

Articolo 15 (Acconti)

1. L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN di una "domanda di pagamento", predisposta utilizzando l'apposito modello, corredata dell'eventuale ulteriore documentazione specificata in ciascun bando pubblico e della dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori a firma del direttore dei lavori ove pertinente.
2. La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori.
3. Gli acconti in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulta possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 40% ed un massimo dell'80% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al 90% nel caso di soggetti pubblici.
4. Per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non superi l'80% del contributo concesso.
5. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto

dell'eventuale anticipazione erogata, complessivamente non superi l'80% del contributo concesso.

6. La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo può essere svincolata dall'OP-AGEA, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente l'acconto in corso d'opera. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti.
7. Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.
8. La Regione si riserva, nel caso in cui gli interventi realizzati non siano un lotto funzionale, di richiedere specifica garanzia fideiussoria per autorizzare la concessione di aiuti a titolo di acconto.
9. Per le misure per le quali non è consentita l'erogazione di aiuti a titolo di anticipo possono essere previste modalità e forme per la corresponsione degli acconti in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, da specificare nei bandi e nei provvedimenti adottati per la concessione degli aiuti.

Articolo 16 (Saldi)

1. Per richiedere l'erogazione del saldo finale il beneficiario deve presentare "domanda di pagamento", utilizzando l'apposito modello attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN.
2. Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. Ciascun bando pubblico definisce la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.
3. La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.
4. L'ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:
 - a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale;

- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
 - a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.
5. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.
 6. La Regione si riserva, per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.
 7. Prima del versamento del saldo finale, per quanto possibile, la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) n. 1975/2006 dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.
 8. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.
 9. La Regione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, comunica al soggetto beneficiario il verbale di accertamento finale, con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso. Il beneficiario avrà facoltà di inserire sue eventuali osservazioni e dovrà restituirlo debitamente firmato per avvenuta ricezione.

Articolo 17 **(Adeguamento alle disposizioni AGEA)**

La Regione si riserva di modificare o adeguare le disposizioni dei precedenti articoli 14, 15 e 16 sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'OP-AGEA.

Articolo 18 **(Costituzione fondo garanzia, procedura conto interessi)**

1. Gli interventi agevolativi delle misure ad investimento, laddove espressamente previsto nei relativi bandi pubblici attuativi delle stesse misure, possono essere erogati come conto capitale, conto interessi o misto, fermo restando i limiti contributivi delle misure di riferimento.
2. I contributi in conto interessi sono concessi a fronte della stipula di un contratto di finanziamento a 15 anni a rate semestrali, con l'Istituto Finanziario intermediario firmatario della convenzione con AGEA. In taluni casi la durata del finanziamento

può essere ridotto a 10 o 5 anni. Il beneficiario che si avvale degli interventi sopra richiamati dovrà indicarlo nella domanda di aiuto e dovrà allegare una dichiarazione di assenso dell'Istituto prescelto.

3. Il contributo in conto interessi viene erogato all'Istituto finanziatore, che se ne avvale per abbattere il tasso d'interesse a carico dell'impresa finanziata. In tal caso non saranno possibili pagamenti di anticipazioni o acconti in corso d'opera.
4. L'entità dell'aiuto determinata in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) sarà pari al contributo a fondo perduto stabilito per ciascuna misura di riferimento. Qualora l'ESL risulti inferiore verrà liquidata alla ditta beneficiaria il differenziale tra la somma derivante dall'applicazione dell'aliquota del conto capitale della misura di riferimento e l'ESL stessa, tenuto conto anche delle rate riconosciute a titolo di preammortamento.
5. L'attualizzazione dell'abbuono degli interessi verrà effettuato in conformità all'art. 49 del regolamento CE 1974/2006 utilizzando:
 - il tasso di riferimento UE per l'attualizzazione dell'importo degli interessi;
 - l'importo dell'investimento risultante dal verbale di accertamento finale effettuato dalla competente struttura o eventuale minor somma a richiesta del beneficiario.
6. Il fondo di garanzia verrà attivato secondo le modalità riportate nella apposita convenzione stipulata con ISMEA e supporterà le garanzie prestate dal beneficiario per ottenere il finanziamento per la realizzazione del progetto di cui alla domanda PSR. In particolare:
 - la Regione comunicherà ad ISMEA gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento e relative alle misure di investimento del PSR;
 - le imprese di cui al punto precedente, tramite la banca che concede il finanziamento, possono presentare una richiesta per il rilascio di garanzie.
7. L'attivazione della procedura per l'erogazione di aiuti in conto interessi ed in forma mista (conto capitale e conto interessi) è subordinato alla definizione dei rapporti tra l'OP-AGEA e gli istituti intermediari finanziari. Pertanto, nelle more che sia adottati gli atti ed i provvedimenti per l'avvio della procedura, la Regione procederà per le misure ove è prevista anche l'erogazione in conto interessi, all'esclusivo riconoscimento di contributi in conto capitale, anche se al soggetto richiedente è prevista la possibilità di manifestare, in fase di presentazione della domanda di aiuto, l'intendimento a percepire il contributo in conto interessi. Rimane ferma, parimenti, la facoltà della Regione di procedere, conclusi le istruttorie, all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità ed al riconoscimento del contributo nella sola forma del conto capitale.

PARTE V

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 19 **(Modalità di pagamento)**

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve utilizzare esclusivamente le seguenti modalità di pagamento:
 - a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
 - b. Assegno circolare non trasferibile. Il beneficiario deve produrre, con riferimento alla fattura rendicontata, copia della matrice e dell'assegno emesso.
 - c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - d. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
2. Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute. Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura "PSR 2007/2013 Molise – nome misura. Nel caso di riconoscimento di

quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

3. Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per almeno i cinque (5) anni successivi alla data di adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla liquidazione adottato dall'Ufficio competente e deve essere, inoltre, assicurata la loro pronta reperibilità
4. Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso. Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.
5. Per operazione finanziate per un costo totale dell'investimento superiore a 500.000 euro il beneficiario, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Le spese di apertura e gestione del conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Articolo 20 (Tempi di esecuzione)

Fatte salve specifiche disposizioni previste nei bandi pubblici attuativi delle misure il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo adottato dalla competente struttura regionale è così determinato:

- 12 mesi per operazioni che prevedono l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- 24 mesi per la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Articolo 21 (Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. Impegni ex post)

1. In attuazione dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 è stabilito che un'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
 - b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.
2. Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.
 3. Ne consegue che, in applicazione del precedente comma 1, lettera a), non è consentito, dopo la l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera, le componenti dell'operazione approvata ed, inoltre, che non è consentito, per il restante periodo vincolativo, modificare la destinazione del bene dopo che gli interventi siano stati ultimati e si sia proceduto all'erogazione del saldo finale.
 4. I vincoli derivanti dall'applicazione del precedente comma 1, lettera b) comportano, qualora intervenga la cessazione nel corso del periodo vincolato dell'attività produttiva oggetto dell'operazione finanziata come anche la rilocalizzazione dell'oggetto dell'intervento, l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.
 5. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo che può o meno autorizzarlo.
 6. I bandi pubblici attuativi delle misure possono prevedere ulteriori impegni ex-post o prolungare la durata dei vincoli inerenti la non alienabilità dei beni ed i vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.
 7. Per la verifica degli impegni che si prolungano nel periodo successivo all'ultimazione dell'operazione finanziata ed alla relativa erogazione del saldo, ovvero per i cosiddetti impegni ex-post, saranno attivati specifici controlli da effettuarsi su un campione che copra almeno l'1% della spesa ammissibile riferito alle operazioni per le quali è stato pagato il saldo finale.

Articolo 22 **(Varianti in corso d'opera)**

1. Con riferimento alla singola operazione finanziata, prescindendo dalla modalità di accesso alla misura se individuale o collettiva, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - cambio del beneficiario;

- cambio della sede dell'investimento.
 - modifiche tecniche e/o economiche sostanziali alle operazioni approvate.
2. Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla loro presentazione.
 3. L'istruttoria per la concessione di varianti in corso d'opera tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, già definiti nel precedente articolo inerenti a casi di "non alienabilità dei beni" o a "vincoli di destinazione";
 4. Possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
 5. Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.
 6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.
 7. Viene inoltre precisato che, qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.
 8. Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento. Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e /o della marca della macchina o dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

9. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.
10. I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
11. La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.
12. Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 23 (Proroghe)

1. Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore
2. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate entro i sessanta (60) giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.
3. L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.
4. In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, salvo casi da valutare di volta in volta..

Articolo 24 **(Cause di forza maggiore)**

1. Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, sono:
 - a. il decesso del beneficiario;
 - b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario (malattie, incidenti, ecc.);
 - c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
 - d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
 - e. la distruzione fortuita di fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - f. l'epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.
3. Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.
4. I bandi pubblici delle misure del PSR, in funzione dei diversi aspetti applicativi che caratterizzano l'attuazione delle stesse, possono stabilire specifiche modalità per l'individuazione delle cause di forza maggiore.

Articolo 25 **(Recesso – Rinuncia – dagli impegni)**

1. Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.
2. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

3. Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stato avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
4. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate all'articolo 24 del presente regolamento).

Articolo 26 **(Trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario)**

Nel periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento di concessione del contributo e la durata del periodo vincolativo di cui agli impegni ex-post inerente il rispetto degli obblighi previsti in ordine alla non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005, non è possibile variare l'assetto proprietario. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui al precedente articolo 24.

PARTE VI **RIDUZIONI E SANZIONI**

Articolo 27 **(Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento)**

1. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità (difformità/inadempienze) si procede alla pronuncia della decadenza ed alla revoca del contributo, con avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.
2. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 31 del regolamento CE n. 1975/2006, se al momento della domanda di pagamento a saldo di un'operazione l'importo richiesto dal beneficiario è superiore del 3% dell'importo del contributo accertato a seguito del controllo amministrativo e/o in loco, si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi, la cui entità viene decurtata dall'importo del contributo accertato. Tuttavia tale riduzione non si applica qualora il "beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo del titolo di spesa non ammissibile". La riduzione descritta si applica anche qualora le spese non ammissibili siano individuate nel corso dei controlli in loco ed ex post (articoli 28 e 30 del regolamento CE n. 1975/2006).
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06 e, in applicazione del decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)", in caso di mancato

rispetto degli impegni sono stabilite riduzioni o esclusioni dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi in base alla gravità, entità e durata dell'impegno violato. La Regione provvederà, per ciascuna misura/azione ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità della riduzione o della esclusione dall'aiuto.

Articolo 28 (Parziale esecuzione dei lavori)

1. Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento finale, dovranno verificare, in caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
2. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.
3. Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/06 nel caso in cui l'importo delle spese dichiarate nella domanda di pagamento finale sia superiore a quello accertato a seguito degli esiti dei controlli di ammissibilità.
4. Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Articolo 29 (Sanzioni amministrative e penali)

1. Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni .
2. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni.

3. L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi l'esposizione di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti a carico totale o parziale del FEASR.
4. Nel caso di un utilizzo scorretto dei fondi pubblici, oltre al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali ed all'applicazione delle sanzioni di cui alla richiamata L. 898/86 e successive modifiche ed integrazione, si procede, se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.
5. Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

PARTE VII NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)

Articolo 30 (Svolgimento dei procedimenti amministrativi)

1. La Regione, anche attraverso strutture esterne dalla stessa incaricate, dopo il "rilascio telematico" delle domande di aiuto avvia le procedure per la verifica della ricevibilità delle domande. Tale fase dovrà completarsi entro i 45 giorni successivi al termine ultimo stabilito per l'inoltro telematico delle stesse relativamente alla singola sottofase, nel caso di adozione del "bando aperto" con la connessa procedura "stop and go".
2. Sono irricevibili le domande di aiuto:
 - presentate oltre il termine ultimo stabilito per il rilascio telematico nel relativo bando pubblico;
 - per le quali non ha fatto seguito, dopo il rilascio telematico, dell'invio cartaceo della domanda sottoscritta e corredata della documentazione richiesta entro i termini previsti nel singolo bando;
 - incomplete dei documenti definiti come essenziali nell'ambito di ciascun bando pubblico;
 - per le quali non stati compilati i "campi obbligatori" del MUD, come individuati dal Manuale delle Procedure Informatiche;
 - non sottoscritte dal richiedente;
 - presentate da soggetti inaffidabili.

3. Nel caso di misure la cui raccolta delle domande è attivata nel rispetto della procedura “stop and go” definita nell’articolo 6 delle presenti disposizioni, per la valutazione delle domande di aiuto ed il relativo inserimento nelle graduatorie di ammissibilità si tiene conto della data di rilascio telematico delle stesse. Pertanto, individuata la sottofase temporale di riferimento della suddetta procedura, tutte le domande presentate nell’ambito di tale periodo costituiscono un raggruppamento omogeneo, in base al quale saranno sincronizzate le scadenze temporali previste per lo svolgimento dei procedimenti istruttori. Tale raggruppamento rappresenterà l’universo sulla base del quale saranno formate le graduatorie ovvero l’insieme delle domande che entreranno in concorrenza tra loro per la determinazione di quelle ammissibili al finanziamento.
4. Le strutture responsabili delle verifiche di ricevibilità delle domande dovranno riportare, in appositi verbali (check-list), l’esito delle stesse. Tali verifiche dovranno riscontrare, tra l’altro, l’allineamento dei dati dichiarati in domanda con quelli presenti nel fascicolo unico aziendale. Il MPI stabilisce le modalità per la risoluzione di eventuali anomalie generate dal sistema informativo e le modalità per l’attivazione di eventuali azioni “correttive” .
5. Per le domande ritenute non ricevibili dovrà essere effettuata tempestiva comunicazione al soggetto interessato il quale può presentare istanza di riesame ad un organismo superiore (ricorso gerarchico) In caso di accoglimento del ricorso, la domanda di aiuto sarà considerata ricevibile e trasferita alla successiva fase dell’iter procedimentale.
6. Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi delle L. 241/90 è individuato un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario. La data di assegnazione all’istruttore costituisce l’avvio del procedimento.
7. In caso di documentazione risultata incompleta ma non tale da assumere rilevanza ai fini della determinazione ed ammissibilità al regime di aiuti, l’ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all’interessato le integrazioni e per completare, se del caso, procede d’ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali dovranno specificare il termine concesso per l’inoltro dei documenti richiesti.
8. Le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco di cui al Reg. (CE) n. 1975/2006, ivi compresi i controlli previsti nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).
9. Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di aiuto, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono o predisposte o adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.
10. I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l’altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire la ammissibilità e la congruità delle spese,

per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nei bandi pubblici, nonché per la verifica della conformità del progetto alla normativa vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

11. Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di aiuto:
 - presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico, ivi compresi i soggetti non affidabili come individuati nel precedente articolo 12;
 - non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura/azione/comparto;
 - con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nell'avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
 - presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nei bandi;
 - erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione, di cui all'articolo 7 delle presenti disposizioni;
 - le domande ritenute irricevibili.
12. Gli elenchi delle domande non ammissibili, ivi comprese le domande irricevibili, e le graduatorie di ammissibilità con specificazione delle domande ammissibili ed ammesse a finanziamento e quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi sono approvate con atti dirigenziali e pubblicate sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.regione.molise.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
13. La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima con indicazione delle modalità nel rispetto delle quali può essere avanzato eventuale ricorso.
14. Le graduatorie di ammissibilità dovranno essere predisposte, nel caso di applicazione della procedura di "stop and go", entro la scadenza prevista per la sottofase temporale che segue.

Articolo 31 **(Provvedimenti di concessione)**

1. I provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, successivi alla formale approvazione delle graduatorie di ammissibilità delle operazioni, dovranno riportare almeno:
 - riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- riferimenti dei vari atti procedurali;
 - dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento, con chiara specificazione della fornitura di beni senza pagamento in denaro (prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura), autorizzate ex-ante. Nel caso di riduzioni della spesa e del contributo ammesso rispetto alla domanda di aiuto iniziale dovranno essere fornite adeguate motivazioni con contestuale indicazione delle modalità per proporre ricorso;
 - modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
 - prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
 - obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 reg. CE n. 1698/2005), nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
 - tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
 - obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
 - obblighi in materia di informazione e pubblicità;
 - obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
 - obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
 - obbligo di comunicare l'eventuale nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
 - riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.
2. Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato.

PARTE VIII CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Articolo 32 (Investimenti materiali realizzati da privati)

1. Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006. Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti,

macchinari, attrezzature e componenti edili contabilizzabili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

2. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, che dovrà essere presentata a corredo della domanda unica di pagamento (MUD) secondo le indicazioni riportate nei bandi pubblici delle misure del PSR.
3. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate. Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
4. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola. Si possono acquistare anche beni usati alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 55 del regolamento CE 1974/2006. Anche questi ultimi devono essere privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.
5. Relativamente alla realizzazione di opere edili e/o lavori a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, recinzioni, strade, drenaggi, ecc.), devono essere presentati progetti esecutivi corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale vigente e consultabile sul sito (www.prezziario.molise.it)
6. Qualora nel prezzario regionale non siano presenti una o più voci di costo le stesse possono essere determinate attraverso l'analisi dei prezzi elementari desunta da indagini di mercato debitamente documentate.
7. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.
8. Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Articolo 33 **(Investimenti immateriali realizzati da privati)**

1. Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative, ecc.), al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione).
2. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.
3. La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge. Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dalle Amministrazioni Regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione europea.
4. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.
5. Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità ecc., che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.
6. Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere in ogni caso superiore al 25% dell'intero investimento, fatte salve diverse disposizioni specificate nelle schede di misura del documento di programmazione e riportate nei relativi bandi pubblici

Articolo 34 (Operazioni realizzate da enti pubblici)

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e dai GAL, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e dei suoi successivi aggiornamenti (Decreti Legislativi n. 113/2007 e 152/2008).

Articolo 35 (Acquisto di materiale usato)

L’acquisto di materiale usato o d’occasione non è ammissibile se non alle condizioni e secondo le modalità previste dall’articolo 55 del regolamento CE 1974/2006.

Articolo 36 (Acquisto di terreni)

1. Le spese relative all’acquisto di terreni, in linea con quanto disposto con l’articolo 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 è ammissibile al contributo nei limiti del 10% del costo totale dell’operazione considerata. In ogni caso, l’acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - b. esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione e di un periodo minimo di destinazione.
2. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l’acquisto di terreni sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 37 (Acquisto di beni immobili)

1. L’art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.
2. L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione.
3. Le acquisizioni di immobili sono ammissibili a finanziamento qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - gli immobili per cui viene richiesta l'ammissione al finanziamento non devono essere stati nella disponibilità e/o nel possesso del richiedente nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, fatte salve le dismissioni determinate da organismi pubblici in data antecedente a quella della presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario/acquirente del bene ;
 - in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
 - del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di “immobili” che non sia quindi funzionale ad un complesso di interventi oggetto di domanda di aiuto;
 - l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali.
 - Oltre a ciò dovrà essere prodotta apposita perizia giurata, redatta da un professionista qualificato ed indipendente, nella quale si dovrà:
 - certificare che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato;
 - attestare che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - dichiarare gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) ritenuti necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l' acquisizione;
 - i riferimenti ed i dati anagrafici della ditta venditrice;
 - l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione.
4. Si specifica, altresì, che l'immobile oggetto di acquisizione è sottoposto agli obblighi di non alienabilità ed ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 e, pertanto, per un periodo di almeno cinque anni, a decorrere dalla data di concessione finale del contributo, non può essere distolto dall'impiego

e dalla destinazione prevista nell'iniziativa progettuale. Sono fatte salve le cause di forza maggiore del precedente articolo 24.

5. La verifica della percentuale massima di contributo erogabile per l'acquisizione di beni immobili sarà effettuata sia in fase di ammissibilità, sia in sede di liquidazione finale del contributo.

Articolo 38 (Spese generali)

1. L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze".
2. Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a specifiche disposizioni previste nelle schede di misura del documento di programmazione e richiamate nei bandi pubblici attuativi delle stesse misure.
3. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo.
4. I criteri d'imputazione di dette spese, il relativo calcolo ed ogni giustificazione di eventuali scostamenti tra la situazione prevista e quella risultante a consuntivo, devono essere riportati in un apposito documento da conservare agli atti.
5. Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie.
6. Nei bandi pubblici attuativi delle misure sono specificati i limiti massimi riconosciuti per le spese generali; quando tale soglia non è espressamente riportata si intende pari al 12% del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi bandi pubblici possono anche precisare limiti minimi di spesa.
7. Le spese generali sono ammissibili qualora siano sostenute effettivamente e in relazione diretta all'operazione cofinanziata, nonché certificate sulla base di documenti che permettono l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione a tale operazione.
8. Per le operazioni per le quali è prevista la predisposizione di allegati sottoscritti da tecnici qualificati iscritti presso i relativi ordini professionali, siano essi inerenti la fase di predisposizione della domanda di aiuto sia quella di rendicontazione dei lavori e degli acquisti effettuati, devono essere rendicontate spese generali commisurate alle prestazioni sostenute la cui verifica di congruità viene effettuata sulla base di criteri di ordinarietà.

Articolo 39 (IVA, altre imposte e tasse)

1. L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme¹".
2. In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.
3. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
4. Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.
5. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfetari, non può essere considerata spesa ammissibile, anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario o dal singolo destinatario.

Articolo 40 (Leasing)

1. La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) è ammessa solo per misure che riguardino investimenti per acquisto di beni immobili e mobili e laddove espressamente previsto e consentito nei bandi pubblici della/e misura/e e richiesto da parte del potenziale beneficiario nella presentazione della domanda di aiuto

Aiuto concesso all'utilizzatore

2. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.
3. Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.
4. La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente alla data di ultimazione dell'operazione, comprovati da una fattura o da

¹ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

5. In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Aiuti concessi attraverso il concedente

6. La Regione di riserva di attivare anche altre forme di locazione finanziaria (leasing), individuando, nel concedente (società di leasing), il beneficiario diretto del contributo. In tal caso con successivi provvedimenti, se del caso concertati con l'OP-AGEA, saranno definite le disposizioni operative per l'attivazione di tale procedura.

Articolo 41

(Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro - prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia, contributi in natura-)

1. Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

“1 . Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a. che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;
- b. che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;
- c. che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni”

2. L'articolo dispone che possa essere giudicata ammissibile, qualora la misura implichi investimenti in natura, la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

3. Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di "terreni o immobili, attrezzature o materiali" senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal prezzario regionale e/o individuate tramite una specifica analisi dei prezzi.
4. L'altro aspetto, riguardante i costi non effettivi ma comunque ammissibili, è legato agli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad "...attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite". Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario.
5. La spesa relativa ai lavori in economia, e più in generale per le prestazioni volontarie non retribuite, deve essere determinata ex-ante, in maniera analitica per singola voce di spesa (computo metrico), ed inclusa nel quadro economico del progetto da finanziare, ed essere poi riconosciuta ex-post.
6. Nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. E' in ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario.
7. I lavori in economia sono ammissibili entro una soglia massima di ore lavorative calcolata in funzione delle prestazioni (non retribuite) che possono fornire l'imprenditore agricolo ed i membri della sua famiglia e comunque per un importo massimo complessivo, riferita all'intera operazione, non superiore a 80.000 euro. La sommatoria delle ore lavorative deve risultare dalla "analisi dei costi" redatta dal tecnico qualificato come anche l'individuazione dei costi unitari di riferimento. Per la congruità della spesa si tiene conto, laddove pertinente, dei valori riportati nei prezzari regionali, decurtati del 15% di utile di impresa. La Regione si riserva, altresì, di predisporre uno specifico prontuario delle spese per lavori agricoli da utilizzare per la verifica di congruità delle prestazioni non retribuite.
8. In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.
9. L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
 - b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda, sempreché siano lavori che rientrano nelle proprie capacità professionali. Il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
 - c. i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
 - d. se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali vigenti;
 - e. se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
 - f. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti;
 - g. per i materiali acquistati debbono essere prodotte le relative fatture quietanzate.
10. Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalla Regione. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, nonché la dimostrazione della effettiva reperibilità in azienda. Il livello della spesa pubblica per i contributi in natura è calcolato secondo quanto disposto nell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1974/06 e sue successive modifiche.
11. Gli investimenti in natura come definiti nel richiamato art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 ed esplicitati nel presente articolo sono ammissibili a contributo solo qualora siano espressamente previsti e consentiti nei bandi pubblici delle misure del PSR.

Articolo 42 **(Spese non ammissibili –vincoli e limitazioni)**

1. In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ribadisce che non sono ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:
 - a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

- b) interessi passivi, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto;
 - c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.
2. Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:
- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
 - b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
 - c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Articolo 43 (Investimenti di sostituzione)

1. Come specificato nel documento di programmazione e definiti nell'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 per "investimenti di sostituzione" si intende:

- "investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;
- Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

- a) Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

b) Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti

che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

c) Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento. La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

PARTE IX OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Articolo 44 (Obblighi in materia di informazione e pubblicità)

1. I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, consultabile on line sul sito www.regione.molise.it. Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2007/2013 del Molise sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.regione.molise.it.
2. Ogni azione informativa e pubblicitaria deve rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006.
3. L'Autorità di gestione provvede ad informare il pubblico circa l'adozione del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione; altresì informa il pubblico sugli eventuali aggiornamenti, sui principali risultati e sulla conclusione. Inoltre, l'autorità di gestione redige e pubblica per via elettronica o in altre forme, almeno annualmente e comunque a conclusione della raccolta attivata per ciascuna sottofase temporale della procedura "stop and go", l'elenco dei beneficiari degli interventi previsti dal PSR, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati. I dati personali saranno trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE.
4. L'Autorità di Gestione provvede ad informare i beneficiari del fatto che l'accettazione del finanziamento implica che i loro nomi siano riportati nel suddetto elenco pubblico.
5. Nella relazione annuale, redatta ai sensi dell'art. 82 del Reg. CE 1698/05, saranno riportate le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per garantire un'efficace ed adeguata pubblicità al Programma.

6. Nel caso in cui il costo complessivo dell'investimento nelle aziende agricole o nelle aziende agroalimentari superi i 50.000 Euro, il beneficiario deve affiggere una targa informativa; quando il costo complessivo supera i 500.000 Euro nei luoghi interessati dall'investimento deve essere affisso un cartello informativo.
7. Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei GAL finanziati dall'Asse IV.
8. I cartelli e le targhe informative devono rispettare le caratteristiche tecniche individuate nell'allegato VI del Reg. CE 1974/2006 per quanto riguarda slogan e logo e tali informazioni occupano almeno il 25% del cartello o della targa.
9. Le spese sostenute dai beneficiari per le azioni di informazione e pubblicità costituiscono parte integrante dell'operazione cofinanziata e pertanto sono eleggibili al contributo nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 e s.m.i, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e s.m.i, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- Reg. CE n. 885/2006 e successive e integrazioni- Modalità di applicazione del Reg. CE n. 1290/05 per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi Pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA;
- Reg. CE n. 883/2006 e successive e integrazioni - Modalità d'applicazione del Reg. CE 1290/05 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli Organismi Pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. CE n. 1848/2006 – Irregolarità e recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della Politica Agricola Comune;
- Reg. CE n. 2419/2001 e successive modifiche – Modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (Reg. CEE 3508/92);
- Reg. CE n. 1260/1999 – Disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Reg. CE n. 72/2009 - che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- Reg. CE n. 73/2009 - che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Decisione 2006/144/2006 del Consiglio e s.m.i. relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007 - 2013);
- Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Decisione del Consiglio 2009/61/CE - recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).
- 2000/c/28/02 – Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo;
- VI-10535-99 – Orientamenti per l’attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di Sviluppo Rurale ai sensi del Reg. CE n. 1257/99;
- Decisione C(2008) n 783 del 25/02/2008 con la quale viene adottato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Molise;
- Deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 273 del 10/03/2008 con la quale viene preso atto della formale approvazione comunitaria del PSR 2007/2013 del Molise.
- Legge 898/86 – Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (Legge 300 del 29/9/2000);
- Legge 689/81 - Modifiche al sistema penale;
- DPR 503/99 – Controlli automatici;
- D.M. 4 dicembre 2002 – Disposizioni attuative dell’art. 64 del Reg. CE n. 445/02, recanti disposizioni sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEOGA;
- D.M. 21 dicembre 2006, n. 12541 che abroga il precedente decreto ministeriale n. 4432/St del 15.12.2005 - Regime di condizionalità.
- DM del 20 marzo 2008, n. 1205 e successive modifiche ed integrazioni - “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”
- Documento MIPAAF del 20/05/2008, Versione 2 - “Documento di lavoro sulle riduzioni ed esclusioni in materia di condizionalità e di sostegno allo sviluppo rurale 2007-2013”;
- Linee guida MIPAAF del 14/02/2008 – “Ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.
- Circolare ACIU.2005.210 del 20/4/2005 - Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli Organismi pagatori.
- Circolare ACIU.2007.237 del 6/4/2007 - Sviluppo Rurale - Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- Manuale delle procedure e dei controlli – AGEA, 2009



- Manuale delle Procedure Informatiche – Regione Molise-AGEA, 2009